RG 5186/16

TRIBUNALE DI NAPOLI

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

dott. Arduino Buttafoco -Presidente-

dott. Enrico Quaranta -Giudice-

dott. Ubalda Macri -Giudice rel. ed est. -

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

TRA

i sig. **Emiliano Esposito** (SPS MLN 72T12 A535G), in proprio e quale Presidente del Consiglio Direttivo della Assobalneari Campania (CF 96033480631), **Clemente Cammarota** (CMM CMN 56S25 F839G), **Umberto Pini** (PNI MRT 50E31 A535Y), elettivamente domiciliati in Roma, alla via Giacinto Carini, n. 32, presso lo studio dell'avv. Claudio Coppacchioli (CPP CLD 66P27 H501R) che li rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale in atti

reclamanti

E

l'arch. **Antonio Cecoro**, nato a Torre Annunziata il 14.11.1973 (CCR NTN 73S14 L245A), elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Crispi, n. 27, presso lo studio dell'avv. Raffaele Mastrantuono, unitamente all'avv. Luigi Roma (RMO LGU 81B25 G309Q), che lo rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale su foglio separato allegato alla memoria di costituzione nel reclamo

reclamato

oggetto: reclamo avverso l'ordinanza del giudice Rosario Caiazzo in data 4.2.2016; riserva assunta all'udienza collegiale del 16 .6.2016, dopo la discussione delle parti.

OSSERVA

1/3

Firmato Da: ULTIMO ANTONIETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d717a

La Assobalneari Italia è un'associazione nata il 31.3.2008 che riunisce le imprese balneari aderenti, a livello nazionale, al sistema Federturismo-Confindustria. A livello regionale si scompone in associazioni recanti la stessa denominazione Assobalneari, seguita dal nome della Regione di riferimento, coma da statuto. Il Presidente dell'Assobalneari Italia è stato tale Renato Papagni, il quale ha anche provveduto a registrare il marchio Assobalneari Italia a nome dell'Associazione. Nel settembre 2011 il Papagni è andato via dall'Associazione, dopo essere stato esautorato dalla funzione e dalla carica di Presidente a seguito di un provvedimento del Collegio dei Probiviri di Federturismo-Confindustria ed ha costituito un'altra associazione, la Federbalneari Italia.

Orbene, le cause promosse dall'Assobalneari Italia nei confronti di Assobalneari Lazio e Assobalneari Fiumicino, associazioni entrambe in qualche misura riconducibili o legate al Papagni anche dopo la sua uscita dall'Assobalneari Italia, sono state decise dal Tribunale di Roma a favore dell'Associazione nazionale in sede cautelare (i reclamanti hanno dichiarato che avverso le suddette ordinanze non sono stati proposti reclami).

Nei confronti dell'Assobalneari Campania il Tribunale di Roma pure ha riconosciuto la tutela all'Associazione nazionale, sul presupposto della simmetria tra la sede nazionale e l'articolazione locale.

Il problema però con riferimento all'Assobalneari Campania è che il relativo marchio non è di titolarità dell'associazione bensì dell'arch. Antonio Cecoro, il quale è il presidente dell'Associazione ed ha registrato a proprio nome il marchio.

L'ordinanza del Tribunale di Roma, est. Marzia Cruciani, in data 2.10.2015, che tutela l'Assobalneari Italia ed inibisce all'Assobalneari Campania l'uso del segno con i provvedimenti conseguenziali, non è stata resa nei confronti del Cecoro personalmente il quale ha dichiarato di aver presentato opposizione di terzo (circostanza non smentita dalla controparte).

Dal tenore dell'ordinanza del giudice Cruciani non è neanche chiaro di quale Assobalneare Campania si tratti, posto che nel presente giudizio è emerso che vi sono due associazioni con lo stesso nome, una dell'arch. Cecoro e l'altra degli odierni reclamanti. Ne deriva che l'ordinanza in esame non è utilmente spendibile nel presente giudizio a favore dei reclamanti non tanto e non solo perché non avente efficacia *erga omnes*

43

Firmato Da: ULTIMO ANTONIETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d717a

quanto perché resa nei confronti di un soggetto non sufficientemente determinato e comunque perché non resa nei confronti del titolare del diritto di privativa che, in questo momento, appare legittimato a continuare ad usare il marchio registrato a proprio nome.

Di tanto mostra di avere consapevolezza il Difensore degli odierni reclamanti che, non a caso, ha chiesto di estendere la tutela dell'ordinanza Cruciani nei confronti del Cecoro.

Sennonché l'ordinanza Cruciani parte da un presupposto che in questo giudizio si è dimostrato fallace e cioè che il segno Assobalneari Campania fosse nella titolarità di Assobalneari Italia e non invece un marchio registrato da altro soggetto non citato in giudizio. L'ordinanza appare perciò *inutiliter data* e non è spendibile neanche come argomento di prova in questo giudizio.

Il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa che però ha trovato l'opposizione del Cecoro.

Allo stato, siccome a) non sono stati rappresentati elementi sufficienti per ritenere che il Cecoro abbia effettuato la registrazione in mala fede, b) i reclamanti non hanno preannunciato nel merito un'azione di nullità del marchio del Cecoro, c) è certo che sono state create due Assobalneari di cui una, quella dei reclamanti, associata a Confindustria, e l'altra quella del Cecoro passata ad altro gruppo, ma non è certo che vi sia corrispondenza tra il marchio e l'adesione ad un gruppo, ben potendo anche l'Assobalneari Italia decidere di aderire in prosieguo ad altro gruppo, senza che ciò possa incidere sulla titolarità del marchio, ecco che il Tribunale reputa di dover respingere il reclamo e confermare l'ordinanza del giudice Caiazzo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e la domanda riconvenzionale proposta dai reclamanti e li condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 per competenze oltre spese generali al 15%, IVA e cassa

Napoli, 16 giugno 2016

Il Giudice
(dott. Ubalda Macrì)

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 25 LUG 2016
Il Cancelliere

Il Presidente
(dott. Arduino Buttafoco)

3/3

Firmato Da: ULTIMO ANTONIETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d717a